

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1316)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(FORLANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(BODRATO)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(BARTOLOMEI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(FOSCHI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DE MICHELIS)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(SIGNORELLO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
(BIASINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1981

Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori
colpiti dal terremoto del novembre 1980

ONOREVOLI SENATORI.

1. — *Considerazioni generali*

Il gravissimo fenomeno sismico del novembre 1980 ha colpito, con diversa intensità, in alcune regioni del Paese, una realtà socio-economica e territoriale fortemente diversificata, provocando la distruzione quasi totale dei comuni della zona epicentrica. Non meno grave è la situazione nell'area napoletana, in cui il terremoto ha accentuato antiche situazioni di carenza e fatiscenza del patrimonio abitativo. Complessivamente il sisma ha provocato danni ad un elevatissimo numero di comuni e, pertanto, è necessario provvedere rapidamente alle occorrenti riparazioni e ricostruzioni per ridurre il più possibile il numero dei senza tetto, per evitare che il tempo e le intemperie aggravino sensibilmente l'entità dei danni stessi e per avviare, su basi nuove, lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio disastro.

Indubbiamente l'evento sismico e le sue disastrose conseguenze impongono alle forze politiche ed al Paese una profonda riflessione sui criteri finora seguiti dall'azione pubblica nel Mezzogiorno, sugli strumenti utilizzati, sui risultati ottenuti, sulla mancata o carente integrazione fra i programmi di intervento settoriali. Tale riflessione può essere avviata già in sede di esame del presente disegno di legge, partendo dall'esigenza, ormai generalmente riconosciuta, di considerare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate come due aspetti della stessa azione politica e amministrativa, nella fase programmatica ed in quella operativa, tenendo presente che, anche sulla scorta della recente esperienza del Friuli, il tempo occorrente per completare tutte le opere necessarie sarà certamente lungo e coprirà un periodo dell'ordine di un decennio.

Nelle regioni colpite l'intervento pubblico deve essere sostenuto dai finanziamenti ordinari, da quelli straordinari, necessariamente aggiuntivi, previsti dalle leggi sul Mezzogiorno, e da quelli finalizzati alla ricostruzio-

ne e allo sviluppo di cui al presente disegno di legge. Da ciò discende la duplice necessità di garantire, da un lato, l'unitarietà dei programmi di ricostruzione e di sviluppo e, dall'altro, l'esatta determinazione delle risorse che sono rese disponibili, nelle regioni colpite, per gli interventi ordinari, per quelli straordinari e per quelli di ricostruzione.

2. — *I criteri di impostazione del disegno di legge*

L'impostazione del presente disegno di legge è basata su alcuni criteri fondamentali, su alcune « idee-guida », sulle quali si è giustamente concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica e che sono sintetizzate nei punti seguenti:

a) opportunità di predisporre un provvedimento organico (e non una legge-quadro) al fine di poter avviare immediatamente l'opera di ricostruzione e di sviluppo, senza dover necessariamente attendere successivi provvedimenti legislativi di competenza regionale, dei quali tuttavia non può essere certamente negata la necessità e l'utilità per ulteriori specificazioni e precisazioni;

b) necessità di agevolare al massimo la iniziativa dei singoli cittadini per la ricostruzione e lo sviluppo, individuando meccanismi chiari e semplici di definizione e di liquidazione dei contributi, snellendo al massimo le procedure di controllo, favorendo l'associazionismo e la cooperazione, nonché l'utilizzazione *in loco* delle forze di lavoro disponibili;

c) necessità di affidare i compiti di ricostruzione e di sviluppo alle amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle proprie competenze, attribuendo peraltro un ruolo fondamentale alle autonomie locali (regioni, province, comuni e comunità montane), anche al fine di riqualificare e potenziare i loro strumenti tecnici ed amministrativi (promuovendo, fra l'altro, l'associazione dei comuni) e di utilizzare pienamente le forze culturali, scientifiche e professionali di cui esse dispongono.

Per lo svolgimento di tali compiti è indispensabile assicurare alle regioni terremotate la necessaria assistenza tecnica, con un impegno deciso delle amministrazioni dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, degli organismi di ricerca scientifica e delle università, utilizzando anche il contributo di regioni, province e comuni nonché di organismi privati che si impegnino a collaborare con le regioni colpite;

d) opportunità di affidare alle regioni interessate il compito di inserire gli interventi di ricostruzione in un processo di equilibrato sviluppo del proprio territorio, attraverso la formazione di « progetti speciali regionali », per la cui attuazione le amministrazioni centrali e locali competenti svolgano le proprie attività sulla base di accordi ed impegni precisi circa le modalità, i tempi e le priorità di intervento;

e) esigenza di programmare, con priorità assoluta ed unitarietà di programma e di intervento, la ricostruzione e lo sviluppo della zona epicentrica, che comprende i comuni disastriati ed in cui il terremoto ha distrutto il sistema insediativo ed ha fortemente penalizzato tutte le attività produttive, di scambio e di servizio. A tal fine l'intervento deve integrare l'opera di ricostruzione, distintamente per lo sviluppo delle aree interne e per il risanamento e la riqualificazione dei centri urbani più densamente popolati, nell'area napoletana e in quella salernitana, con il potenziamento delle attività agricole ed artigianali, con la localizzazione di nuove iniziative industriali e terziarie, impegnando sia gli operatori privati (ai quali devono essere assicurati adeguati incentivi), sia le società finanziarie meridionali, sia il sistema delle partecipazioni statali;

f) semplificazione e snellimento delle procedure per agevolare ed accelerare la ricostruzione, facendo ricorso ai poteri sostitutivi nel caso in cui le amministrazioni competenti non adempiano alle prescrizioni previste;

g) stabilire un riferimento programmatico e decisionale unitario nel piano triennale e nel CIPE, attraverso una attività di pro-

posta e coordinamento, affidata al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di tutte le iniziative di competenza dello Stato e degli enti locali, finalizzate sia alla ricostruzione che allo sviluppo;

h) necessità di far confluire le risorse disponibili in un fondo unico, a gestione separata, al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni di ripartizione, di utilizzazione e di spesa delle risorse stesse;

i) necessità, in coerenza con i criteri sopra esposti, di attribuire preminente interesse nazionale all'opera di ricostruzione e di sviluppo.

Sulla base di tali criteri di impostazione e con il concorso delle amministrazioni statali e delle regioni terremotate, tenuto conto dei contributi forniti dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria, dagli organismi culturali e scientifici, dal dibattito che si è svolto nel Paese, è stato predisposto il presente disegno di legge, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente illustrati.

3. — I contenuti del disegno di legge

Il disegno di legge consta di 67 articoli suddivisi in sei titoli:

- 1) Organizzazione degli interventi;
- 2) Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche;
- 3) Attività produttive;
- 4) Norme particolari per le zone disastrate;
- 5) Progetti speciali regionali;
- 6) Norme finali.

Più specificamente, passando all'illustrazione delle singole norme, con l'articolo 1 viene dichiarata di primario interesse nazionale l'opera di ricostruzione e di sviluppo dei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dal terremoto e i relativi interventi sono affidati allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 2 dispone che il contributo dello Stato, i finanziamenti comunitari ed il ricavato dei prestiti esteri nonché le contribuzioni volontarie confluiscono in un fondo indiviso iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e che da tale fondo sono prelevate le somme necessarie per gli interventi di competenza di tutte le amministrazioni pubbliche. Le risorse finanziarie di cui sopra sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione delle amministrazioni statali o versate in appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale intestati alle regioni Basilicata e Campania, nonché alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni ivi colpiti.

Le direttive per l'attuazione dei previsti interventi, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono impartite dal Consiglio dei ministri, ed il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, indica la ripartizione della spesa fra le amministrazioni statali e locali competenti con riferimento ad un arco temporale triennale e con esplicita specificazione di quanto riservato alle zone disastrose.

Gli interventi urgenti, da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, sono indicati al CIPE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della legge, dalle amministrazioni, le quali, inoltre, indicano entro il 15 settembre di ogni anno i programmi delle opere da realizzare nell'anno successivo (art. 3).

La ricostruzione o la riparazione delle abitazioni e delle opere pubbliche, compreso il consolidamento e il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definite dalla regione, che provvede altresì a definire le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato (art. 4).

In particolare, le regioni effettuano il coordinamento di piani e programmi di ricostruzione; forniscono assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti pubblici, promuovendo anche appositi consorzi tra gli enti locali interessati; formano i programmi costruttivi e curano l'even-

tuale affidamento in concessione di complessi organici di opere, d'intesa con gli enti pubblici interessati (art. 5).

L'opera di ricostruzione e di riparazione, affidata prevalentemente alle regioni, nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nell'assegnazione, a favore delle persone fisiche e giuridiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari. È prevista, inoltre, l'assegnazione di contributi in conto interessi per la ricostruzione di una abitazione di tipo economico e popolare a soggetti non proprietari sia singoli che associati in cooperativa. È altresì previsto lo acquisto da parte dei comuni di edifici destinati ad abitazione e la delega a questi ultimi da parte degli aventi diritto, in caso di rinuncia ai contributi, per la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. Si contempla, infine, la realizzazione di programmi straordinari di edilizia sovvenzionata e agevolata nonché il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, nonché il consolidamento e la difesa di abitati ed opere pubbliche da frane e smottamenti (art. 6).

Per la ricostruzione di immobili è disposta la concessione di un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione dell'unità immobiliare considerata come prima abitazione, mentre per le case in proprietà, oltre la prima, è previsto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione e, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata massima di 20 anni. La spesa ammissibile a contributo per la prima abitazione è determinata con riferimento ad una superficie che non può comunque superare i 110 metri quadrati, mentre per la seconda casa tale limite è ridotto a 95 metri quadrati utili abitabili. Ai fini dell'applicazione della misura del contributo, la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 16 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del nucleo con un minimo di 45 metri quadrati. Sono altresì ammesse a contributo le spese per la rico-

struzione delle pertinenze, per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività professionali. È prevista anche la rinuncia al contributo, con delega al comune per la ricostruzione dell'unità immobiliare distrutta, nonché la facoltà per il danneggiato di utilizzare l'importo dei contributi spettantigli per l'acquisto di altro alloggio (art. 7).

Per la riparazione di immobili destinati ad uso di abitazione sono accordate analoghe contribuzioni sia per la prima casa che per le altre case, diverse dalla prima. I contributi sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 300.000 per metro quadrato utile e di lire 30 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione, compresi i lavori di adeguamento antisismico (art. 8).

Nel caso di comproprietà dell'immobile, i contributi vengono assegnati al titolare che occupava l'abitazione alla data del sisma, facendo salvi i diritti degli altri proprietari. È disposto, inoltre, che i coinquilini possano procedere alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile qualora il proprietario non vi abbia provveduto (art. 9).

Viene poi comminata la decadenza dalle provvidenze accordate per il proprietario o titolare dell'immobile che alieni lo stesso prima di un termine di cinque anni, nel qual caso i contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali, devono essere rimborsati (art. 10).

I contributi sono erogati con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato corredata da perizia giurata e progetto esecutivo, previo parere di un'apposita commissione tecnica. Controlli periodici sono effettuati per sorteggio da ispettori del Ministero dei lavori pubblici (art. 11).

L'erogazione dei contributi è effettuata in ragione del 25 per cento all'inizio dei lavori, per il 60 per cento in base a stati di avanzamento e per il 15 per cento all'ultimazione dei lavori, dopo l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi. Il contributo assegnato è accreditato presso l'istituto di credito indicato dal richiedente, in un conto corrente infruttifero intestato all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari

sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

I mutui concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio sono assegnati in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, con priorità rispetto a quelli ordinari (art. 12).

Con l'articolo 13 si stabilisce che le regioni Basilicata e Campania assegnino fondi per l'acquisto di abitazioni con preferenza nei comuni più densamente urbanizzati e nei quali maggiore è il numero dei senza-tetto. Per tali acquisti l'INVIM è ridotta della metà.

L'esecuzione degli interventi per le opere di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche è realizzata in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale o inter-settoriale, dimensionati possibilmente su base subregionale. L'esecuzione degli interventi può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione, anche cooperative e loro consorzi, con preferenza per consorzi e associazioni, anche temporanee, di imprese costituiti per una quota non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nel Mezzogiorno. L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono, tra l'altro, le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori, gli anticipi, le modalità ed i tempi di pagamento, le penalità e le incentivazioni per l'esecuzione dei lavori (art. 14).

La ricostruzione e la riparazione delle opere di competenza dello Stato (beni demaniali e di culto, viabilità statale, ferrovie dello Stato, bacini interregionali, ecc.) è affidata ai singoli ministeri e realizzata sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, approvati e finanziati dal CIPE (art. 15).

Per quanto concerne gli interventi nel settore agricolo, l'articolo 16 dispone che le regioni provvedano, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, ad attuare gli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con procedure semplificate. Le regioni stesse si avvalgono, a tal

fine, delle risorse assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e provvedono anche al ripristino delle strutture aziendali, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Particolari provvidenze sono, poi, destinate a favore delle imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto; mentre per quelle esistenti è disposta la sospensione del pagamento delle rate del prezzo di terreni acquistati per il tramite della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per la costituzione di nuove imprese è previsto l'intervento della Cassa stessa a condizioni più favorevoli di quelle attualmente praticate, sia per quanto riguarda la misura del tasso di interesse a carico degli acquirenti, sia per ciò che concerne la tipologia degli interventi, che possono riguardare, oltrechè la mera operazione dell'acquisizione dei fondi, anche il sostegno nelle spese necessarie per il ripristino o la realizzazione di opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati (art. 17).

Sempre nel settore agricolo, è disciplinata la proroga, con particolari facilitazioni, della scadenza dei mutui agrari (art. 18) nonchè l'estensione della garanzia del fondo interbancario di garanzia alle operazioni di credito agrario disposte per la ricostruzione delle zone terremotate (art. 19).

Con gli articoli 20 e 21 sono previsti interventi specifici per il settore industriale. In particolare, la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti di imprese industriali, che hanno impianti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, sono effettuate con la concessione di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa necessaria e con un mutuo a carico dello Stato pari al 38 per cento della spesa globale, nella misura massima del 30 per cento degli investimenti, comprese le scorte di materie prime e semilavorate, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, ad un tasso pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa per la durata massima di 15 anni (art. 20).

Viene inoltre concesso un mutuo agevolato pari all'ammontare delle quote di debito residuo in linea capitale e di interessi contrattuali dei mutui in corso alla data del terremoto (art. 21).

L'articolo 22 dispone, a favore delle imprese del settore dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonchè all'esercizio cinematografico e teatrale, la concessione di un contributo in conto capitale pari al 40 per cento delle spese per la ricostruzione e riparazione dei locali e delle attrezzature e il rinnovo degli arredi nei complessi ricettivi e di ristorazione. È altresì concesso un finanziamento agevolato pari al 50 per cento della spesa globale, comprensiva delle scorte, per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti e attrezzature.

Provvidenze per la cooperazione sono recate dall'articolo 23, che istituisce un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato a favore di cooperative di produzione e lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca, del trasporto.

Norme particolari sono, poi, dettate per le zone disastrose nelle quali i comuni abbiano subito danni irreparabili alla struttura abitativa, economica e sociale; in esse l'opera di ricostruzione deve avvenire sulla base delle direttive di carattere generale enunciate nell'articolo 24 e deve essere indirizzata alla salvaguardia delle preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Per i comuni ubicati nelle cennate zone è prevista la dotazione di un piano di ricostruzione che, anche in variante agli strumenti urbanistici adottati o approvati, individui la localizzazione e l'assetto dei nuovi insediamenti, la sistemazione delle parti recuperabili del territorio comunale, le eventuali zone da destinare a insediamenti produttivi e gli interventi unitari di ricostruzione. Una particolare disciplina è prevista per l'indennità di espropriazione per l'acquisizione delle aree (art. 25).

Allo scopo di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione, è disposto l'intervento

sostitutivo del comune in caso di inerzia dei proprietari o di mancato accordo tra essi, nonchè quello della regione nei confronti dei comuni che non provvedano alla definizione del piano di ricostruzione nei termini previsti (art. 26).

Alla sistemazione idrogeologica delle aree disastrose è finalizzata la realizzazione di laghetti collinari, di impianti per l'irrigazione di soccorso e interventi di forestazione. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e d'intesa con le regioni Basilicata e Campania, definiscono il riassetto idrogeologico delle zone colpite dal terremoto (art. 27).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro delle partecipazioni statali sottopongono al CIPE un programma di investimenti industriali di piccole e medie dimensioni nel settore manifatturiero, nonchè in impianti interaziendali per la valorizzazione, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli locali, definito dalle società finanziarie a prevalente partecipazione pubblica, da localizzare in aree da destinare ad insediamenti di impianti industriali nelle zone disastrose delle regioni Basilicata e Campania (art. 28).

Sono altresì individuate da parte dei comuni, nella redazione dei piani di ricostruzione, le nuove aree da destinare all'esercizio delle attività del commercio all'ingrosso, del commercio al minuto, della somministrazione al minuto al pubblico di alimenti e bevande, nonchè delle attività artigianali. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone al CIPE un programma della società FIME per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie (art. 29).

Al fine di assicurare organicità e coordinamento negli interventi, gli articoli da 30 a 34 disciplinano la formazione e l'esecuzione dei progetti speciali regionali. In particolare, l'articolo 30 affida alle regioni Basilicata e Campania la definizione di tali progetti sia per lo sviluppo delle aree interne, sia per il risanamento e la riqualificazione dei centri urbani maggiormente popolati dell'area napoletana e salernitana. È previsto il potere

sostitutivo del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in caso di inerzia della regione.

L'articolo 31 dispone che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuove, tra i soggetti pubblici preposti per competenza istituzionale o in funzione dell'esecuzione e gestione degli interventi, la conclusione dell'accordo di programma, in relazione alle risultanze dei progetti speciali regionali.

L'accordo di programma ha per oggetto l'attuazione dei progetti speciali regionali e realizza, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione dei progetti, individua i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi e determina, infine, le modalità ed i tempi di attuazione e di finanziamento e le modalità di successiva gestione delle opere (art. 32).

Ove gli enti locali che partecipano all'accordo risultino inadempienti, è previsto il potere sostitutivo della regione, nonchè la facoltà del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di promuovere la sospensione dei finanziamenti ai soggetti inadempienti, proponendo, altresì, al CIPE la modifica parziale degli accordi di programma (art. 33).

Al finanziamento dei progetti speciali regionali si provvede con le disponibilità recate dalle leggi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i fondi ed i finanziamenti comunitari, nonchè con il ricavato dei prestiti esteri (art. 34).

Allo scopo di rendere operativi e snelli gli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree colpite dal terremoto sono previste procedure semplificate, quali: i controlli esercitati soltanto in via successiva e la deroga ai limiti di spesa per i funzionari delegati; la riduzione alla metà dei tempi per l'approvazione delle deliberazioni degli enti locali (art. 35), nonchè per l'approvazione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione (art. 36).

Inoltre la concessione edilizia, per tutti gli interventi intesi a conseguire l'agibilità degli edifici e delle abitazioni colpite, è so-

stituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Nel caso che non vi sia un piano particolareggiato, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero con procedure semplificate di approvazione (art. 37).

Sono, inoltre, individuati i termini per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni per quanto riguarda la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale nonchè le modalità di attuazione dei lavori di ripristino e restauro del patrimonio di interesse culturale e le procedure per l'aggiudicazione dei lavori (artt. 38, 39 e 40).

Per quanto concerne le disposizioni organizzative è previsto che le regioni, i comuni e le comunità montane, per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, sono autorizzati ad avvalersi di tecnici qualificati per un tempo strettamente necessario e ad istituire un comitato tecnico-scientifico, avvalendosi anche dell'opera di professionisti liberi — singoli od associati — per la redazione degli strumenti urbanistici (art. 41).

È disposta, inoltre, l'utilizzazione di ufficiali delle Forze armate in aspettativa da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica per esigenze di programmazione, verifica ed elaborazione dei dati connessi con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate, nonchè la costituzione di una segreteria del CIPE connessa all'attuazione della proposta nuova normativa (artt. 42 e 43).

Sono previsti l'utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL per la ricostruzione di edifici per uffici pubblici e socio-sanitari nei comuni colpiti dal sisma e un programma del CONI per opere di ripristino e sviluppo degli impianti sportivi finanziabili dal CIPE, nonchè la concessione dei contributi per la riparazione di immobili di interesse culturale (artt. 44, 45 e 46).

Il CIPE, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e d'intesa con le regioni, approva il programma degli interventi delle aziende a partecipazione statale, di quelle collegate alla Cassa per il Mezzogiorno e alla GEPI, diretto a realizzare nuove iniziative nel settore manifatturiero e dei servizi nel territorio delle due regioni maggiormente colpite dal terremoto (art. 47).

Sono poi stabiliti nuovi interventi della Cassa depositi e prestiti, che è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le regioni Basilicata e Campania per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi ed abitativi, per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e per l'avvio di un programma di risanamento urbano del comune di Napoli (art. 48).

Per quanto riguarda, inoltre, il settore della scuola, norme specifiche regolano la validità del tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale (art. 49), la valutazione periodica degli alunni (art. 50) e le assegnazioni provvisorie di sede per gli insegnanti (art. 51).

Allo scopo di contribuire al progresso sociale ed economico della Basilicata viene istituita l'Università statale con sede in Potenza, i cui corsi di laurea saranno definiti dal Governo, in forza di apposita delega, entro sei mesi (art. 52). È previsto anche, agli stessi fini, l'ampliamento del corso di laurea in ingegneria presso l'Università degli studi di Salerno (art. 53).

Sono anche recate disposizioni dirette a normalizzare il servizio elettorale nei comuni colpiti dal terremoto. Esse riguardano: la compilazione delle liste elettorali (articolo 54), gli elettori in genere (art. 55) e la rinnovazione dei consigli comunali.

Per sopperire alla presumibile riduzione di correnti turistiche nelle zone colpite dal sisma, con l'articolo 57 si dispone un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero a cura dello ENIT.

Si è reso poi necessario autorizzare il potenziamento dell'Istituto geografico militare, al fine di sopperire alle improrogabili esigenze di rilevazione aerofotografica e di restituzione cartografica delle zone colpite dal terremoto (art. 58).

Per consentire al Parlamento il controllo politico sull'attuazione degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire semestralmente, sulla base di relazioni predisposte dalle regioni interessate (art. 59).

Con l'articolo 60 si consente al Ministero dei lavori pubblici di stipulare apposite convenzioni per studi, indagini ed elaborazioni tecniche, per la definizione delle linee di assetto territoriale.

In analogia a quanto disposto in occasione del terremoto del Friuli, si è ritenuto di riprodurre talune agevolazioni fiscali. Esse riguardano, in particolare: il pagamento in misura fissa dell'imposta di registro relativa agli atti di primo acquisto di aree e di edifici distrutti o danneggiati (art. 61); l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altro diritto od emolumento — con la sola eccezione per l'imposta di bollo dovuta per le cambiali e per gli altri titoli di credito — per le domande, atti e provvedimenti relativi all'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (art. 62); l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli indennizzi corrisposti da società di assicura-

zione per i danni subiti in conseguenza del terremoto (art. 63).

L'articolo 64 stabilisce, da un canto, la non cumulabilità delle provvidenze recate dalla nuova normativa con quelle eventualmente previste per il medesimo titolo da leggi statali o regionali e, dall'altro, il recupero, nel limite del 25 per cento, delle somme erogate a titolo di contributo dal Commissario per le zone terremotate per gli interventi urgenti di riparazione. È altresì prevista la detrazione dalle provvidenze in parola delle somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

Infine viene disposto che l'assegnazione in proprietà di un alloggio ha carattere sostitutivo rispetto ai contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari abitative.

Con l'articolo 65 si provvede a collegare le norme del presente disegno di legge con l'attività svolta dal Commissario per le zone terremotate, prevedendo la continuità della gestione commissariale — che viene a scadere il 30 giugno 1981 — per altri sei mesi, a mezzo di un funzionario dello Stato incaricato di concludere le operazioni avviate dal Commissario. Per quelle che eventualmente non possono essere definite entro il 31 dicembre 1981, è prevista una gestione stralcio affidata ai competenti prefetti. Si è ritenuto, infine, di conferire al Ministro del tesoro l'autorizzazione a contrarre prestiti esteri ed a stipulare i relativi atti (articolo 66).

L'articolo 67 reca la necessaria copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione della nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI****Art. 1.**

*(Dichiarazione di
preminente interesse nazionale)*

È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrose per effetto del terremoto del novembre 1980, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

Art. 2.

(Fondo indiviso)

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 — in aggiunta alla complessiva autorizzazione di spesa di lire 1.600 miliardi recata dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 — è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo indiviso per il risanamento e lo

sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono stati concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Al predetto fondo confluiscono altresì tutte le contribuzioni volontarie, che possono avere destinazione specifica.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono prelevate dal predetto fondo le somme necessarie per gli interventi di competenza delle amministrazioni pubbliche, secondo le procedure di cui al successivo articolo 3, per essere rispettivamente:

— iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione statale interessata;

— versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale ed intestati alle regioni Basilicata e Campania, dai quali le regioni stesse effettuano prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi; nonchè in un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati nell'elenco allegato B al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

Art. 3.

(Ripartizione del fondo)

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, impartisce, su proposta dei Ministri competenti per materia, direttive per l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordi-

nari nel Mezzogiorno, nell'ambito della complessiva valutazione di spesa e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al precedente articolo 2, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i programmi per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno.

Il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

TITOLO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 4.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche di interesse regionale, compreso il consolidamento

e trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

La regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 5.

(Compiti regionali)

Le regioni Basilicata e Campania, avvalendosi delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge, svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani e dei programmi di ricostruzione di propria competenza, nonchè di quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici, e di questi con quelli di competenza statale;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) formazione dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 14 e, in tale ambito, eventuale affidamento di complessi organici di opere in concessione, d'intesa con gli enti pubblici interessati;

d) promozione di appositi consorzi tra gli enti locali interessati e di accordi tra gli enti stessi;

e) formazione di piani per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo articolo 6 in coordinamento con le analoghe opere di competenza statale.

Art. 6.

(Articolazione degli interventi)

L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche di interesse regionale si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8, di contributi per

la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la ricostruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni od altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata per la costruzione di case economiche e popolari da cedersi in locazione da parte dei comuni;

f) il ripristino, la ricostruzione e costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, edifici scolastici, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane e smottamenti dovuti al terremoto.

Gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma sono realizzati sulla base di programmi annuali definiti dalla regione.

Art. 7.

*(Contributi o finanziamenti per
la ricostruzione)*

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del ter-

remoto del novembre 1980, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. In tal caso, la liquidazione dei contributi è subordinata alla stipulazione di una convenzione che fissi i criteri di determinazione del prezzo di eventuale cessione dell'unità immobiliare ricostruita e che garantisca il diritto di prelazione al conduttore dell'alloggio.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 16 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, nella misura massima del quinto del costo dell'alloggio determinato ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma, le spese per la ricostruzione delle pertinenze — per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonchè per lo svolgimento delle attività professionali — andate distrutte o demolite per effetto del sisma.

Qualora la superficie degli alloggi ricostruiti sia superiore a quella determinata ai sensi dei precedenti commi, il contributo, purchè l'abitazione realizzata non abbia caratteristiche di lusso secondo le vigenti disposizioni, sarà pari a quello spettante ai sensi dei medesimi commi.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 12.

Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 5. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Art. 8.

(Contributi e finanziamenti per la riparazione)

Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonché, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. In tal caso, la liquidazione dei contributi è subordinata alla stipulazione di una convenzione che fissi i criteri di determinazione del prezzo di eventuale cessione dell'unità immobiliare riparata e che garantisca il diritto di prelazione al conduttore dell'alloggio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 300 mila per metro quadrato utile e di lire 30 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati.

I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa si potrà definire il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

Art. 9.

(Comproprietà degli immobili)

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto

nel termine stabilito dalle regioni. A tal fine, la regione stabilisce un breve termine supplementare per la presentazione delle domande dei titolari dei predetti diritti.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Art. 10.

(Alienazione degli immobili)

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

Art. 11.

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione)

I contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono concessi su domanda dell'interessato, con provvedimento del sindaco, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'istituto di credito che dovrà erogare le provvidenze.

Presso ogni amministrazione comunale è costituita, su deliberazione della giunta, una commissione tecnica composta da non meno di 3 membri, di cui uno nominato dall'amministrazione provinciale, che la presiede.

L'erogazione delle provvidenze di cui sopra ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

I provvedimenti concessivi di cui al primo comma sono formati in duplice esemplare, di cui uno viene conservato, rubricato in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.

Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio da ispettori del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione)

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dall'istituto di credito di cui al comma seguente;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'istituto di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura della regione.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accredito del contributo presso l'istituto di credito indicato dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante agli istituti di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

Art. 13.

(Acquisto di abitazioni da parte del comune)

Le regioni Basilicata e Campania, nel ripartire le risorse finanziarie assegnate dal CIPE per la ricostruzione del patrimonio edilizio, provvedono, con preferenza per i comuni più densamente urbanizzati e nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di abitazione, all'assegnazione di fondi per l'acquisto di unità immobiliari nonchè per le opere di completamento e adattamento delle stesse, qualora incomplete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento.

Art. 14.

(Esecuzione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 6, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, dimensionati possibilmente su base subregionale.

L'esecuzione degli interventi, compresa la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonchè l'acquisi-

zione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, per una quota non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative ufficiose volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

CAPO II

INTERVENTI STATALI

Art. 15.

*(Ricostruzione e riparazione di
opere pubbliche)*

Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze e della difesa, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura mediante apposite convenzioni.

Il Ministero della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari.

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

AGRICOLTURA

Art. 16.

(Interventi nel settore agricolo)

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPE, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3.

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Art. 17.

(Piccola proprietà contadina)

A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di

ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

Nel caso che gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 18.

(Proroga della scadenza dei mutui agrari)

Per i titolari di aziende agricole ubicate nei comuni indicati negli elenchi allegati A e B al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, la sospensione, già prevista all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per il pagamento delle rate di mutuo di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina, è prorogata al

31 dicembre 1985 e le relative scadenze sono differite per il corrispondente numero di rate, a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

Per effetto dell'applicazione del precedente comma nessun onere dovrà essere addossato ai mutuatari, intendendosi conseguentemente sospesi, per lo stesso periodo, anche i compensi spettanti agli istituti di credito per le operazioni di formazione e arrotondamento della proprietà contadina perfezionate ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

I conservatori dei registri immobiliari provvederanno, senza spesa, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuantanti, alle proroghe delle iscrizioni ipotecarie per il periodo sopraddetto ed alle annotazioni da cui risulti il nuovo termine finale di ammortamento delle operazioni di mutuo.

Per i mutui erogati con il concorso, statale o regionale, negli interessi, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, corrisponderanno agli istituti di credito, durante il periodo di sospensione, oltre la quota di interessi già a proprio carico, anche la quota di interessi dovuta dai mutuatari.

Art. 19.

(Garanzia per le operazioni di credito agrario)

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

CAPO II

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO,
SPETTACOLO E COOPERAZIONE

Art. 20.

*(Ricostruzione e riparazione
degli stabilimenti industriali)*

Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, è concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali allo svolgimento dell'attività produttiva distrutti o danneggiati a seguito del terremoto del novembre 1980.

Per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente, alle imprese è concesso anche un mutuo agevolato, a carico dello Stato, pari al 38 per cento della spesa globale comprensiva degli investimenti fissi e, nella misura massima del 30 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. Il tasso annuo di interesse corrisposto dalle imprese per il mutuo agevolato è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in anni 15, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai cinque anni.

Il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti sono estesi alle spese relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata l'inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Per il mutuo agevolato di cui al secondo comma sono richieste esclusivamente garanzie aziendali.

Le domande per fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo devono essere presentate agli istituti di credito di cui al

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successivo comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e corredate da una specifica perizia giurata approvata dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente la rilevazione del danno subito. Se la Commissione non si pronuncia entro 30 giorni dalla data del ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

Il contributo ed il mutuo di cui al primo comma sono erogati dagli Istituti di credito a medio termine all'uopo autorizzati dal Ministro del tesoro.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 3, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stipulerà apposita convenzione con gli istituti di credito a medio termine per la determinazione del contributo e del mutuo agevolato, nonchè per la gestione delle somme da destinare ai contributi in conto capitale ed ai mutui agevolati di cui ai precedenti articoli e per i controlli sulla realizzazione delle iniziative. L'ammontare annuo di tali agevolazioni sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3.

Il compenso spettante agli istituti di credito di cui al comma precedente per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati è a carico delle erogazioni di cui al precedente sesto comma ed è fissato in misura pari alla commissione onnicomprensiva determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I finanziamenti effettuati a favore degli operatori danneggiati dal terremoto del novembre 1980, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono regolati al tasso d'interesse annuo del 5 per cento.

Allo scopo di porre gli istituti di credito in condizione di praticare il tasso d'interes-

se di cui al comma precedente, agli stessi è corrisposto, a carico del fondo di cui al precedente articolo 2, un contributo in conto interessi nella misura ed alle condizioni da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 21.

*(Finanziamenti agevolati
per ammortamento dei mutui)*

Alle imprese industriali beneficiarie delle agevolazioni di cui al precedente articolo 20 è concesso da parte degli istituti di credito e secondo le modalità previste nel medesimo articolo 20 un mutuo agevolato pari all'ammontare delle quote di debito residuo in linea capitale e di interessi contrattuali da pagare sui mutui, sia agevolati che ordinari, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, che le imprese stesse avevano in essere alla data del 22 novembre 1980.

Il tasso annuo di interesse corrisposto dalle imprese per il mutuo agevolato di cui al comma precedente è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

Per le quote capitali e gli interessi maturati successivamente alla data del 22 novembre 1980 non corrisposti dalle imprese che intendessero contrarre il mutuo agevolato di cui ai commi precedenti, è concessa una moratoria per il periodo intercorrente fra la data del 22 novembre 1980 e la data della stipula del contratto di mutuo agevolato, ed il relativo ammontare — comprensivo delle spese connesse alla estinzione dei mutui precedenti — verrà computato nella determinazione del mutuo agevolato di cui al primo comma.

La domanda per l'ammissione del mutuo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere alle agevolazioni di cui al precedente articolo 20.

Art. 22.

(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

È altresì concesso alle imprese di cui al comma precedente, dagli istituti di credito all'uopo autorizzati dal Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, un finanziamento agevolato in misura pari al 50 per cento delle spese globali, comprensive delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Un finanziamento agevolato potrà altresì essere concesso anche per la estinzione di passività, con scadenza fino al 31 dicembre 1984, derivanti da mutui in corso al 23 novembre 1980 contratti per finalità aziendali dalle imprese. Il finanziamento, in deroga alle norme vigenti, mantiene lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività serve ad estinguere; non si applicano le penalità previste dai contratti di mutuo preesistenti per l'anticipato pagamento delle predette passività.

Il tasso di interesse a carico degli operatori relativo ai finanziamenti di cui ai precedenti commi è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in 15 anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e

preammortamento non superiore ai cinque anni.

Il contributo in conto capitale ed il contributo in conto interessi sono determinati ed erogati dall'istituto di credito sulla base di apposita convenzione che stipulerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con il Ministro del tesoro.

Le domande devono essere presentate all'Istituto di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge corredate di specifica perizia giurata, concernente la rilevazione del danno subito, approvata dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della perizia; la medesima si considera approvata decorso inutilmente detto termine.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a destinare alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 3, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Per il mutuo agevolato di cui al secondo comma sono richieste esclusivamente garanzie aziendali.

Le disposizioni di cui al decimo e undicesimo comma del precedente articolo 20 si applicano anche alle imprese di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

(Provvidenze per la cooperazione)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pe-

sca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

I mutui agevolati e i contributi in conto capitale sono concessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 50 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla Commissione di cui al sesto comma del precedente articolo 22, secondo le modalità ivi previste.

I mutui e i contributi in conto capitale sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 2.

La determinazione del tasso annuo e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 24.

(Direttive generali)

La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione dell'energia solare.

Art. 25.

(Piani di ricostruzione)

I comuni di cui all'elenco allegato A al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sono obbligati a dotarsi di un piano di ricostruzione che preveda, anche in variante agli strumenti urbanistici adottati o approvati:

a) la localizzazione e l'assetto dei nuovi insediamenti;

b) la sistemazione delle parti recuperabili del territorio comunale danneggiate dal terremoto del novembre 1980;

c) le zone eventualmente da destinare agli insediamenti produttivi;

d) gli interventi unitari di ricostruzione di cui al successivo articolo 26.

Nelle zone di nuova urbanizzazione trovano applicazione le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con la delega di cui al precedente articolo 6, lettera d), alla costruzione di alloggi sulle aree di cui alla lettera a) del precedente primo comma, complete di attrezzature primarie, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Il piano di ricostruzione è adottato dal comune entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il piano è pubblicato nel giorno successivo alla sua adozione mediante deposito presso gli uffici comunali per dieci giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni. Dell'eseguito deposito

è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni ed opposizioni, il piano, con le eventuali deduzioni del comune sulle stesse, è trasmesso alla Regione che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende approvato. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Qualora il piano di ricostruzione non pervenga alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di ricostruzione concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite prima dell'adozione le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano ai piani di ricostruzione le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale, per i piani particolareggiati.

Nei comuni indicati nell'elenco allegato A al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 10 anni, limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonchè ai relativi servizi, in deroga alla legislazione vigente, l'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati, delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è commisurato al valore agricolo medio di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, primo comma, lettera a), moltiplicato:

a) per il coefficiente 5, se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto, l'orto o altri a coltura specializzata;

b) per il coefficiente 8, se il tipo di coltura è seminativo irriguo o irriguo o irriguo arborato;

c) per il coefficiente 12, per gli altri casi.

Art. 26.

(Interventi unitari)

In sede di attuazione dei piani di ricostruzione, anche indipendentemente dagli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 25, ma sempre nel rispetto delle previsioni del piano di ricostruzione, il comune può individuare ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

Il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può far ricorso alla espropriazione ovvero sostituirsi ai proprietari mediante occupazione temporanea degli immobili.

Con legge regionale, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme riguardanti le procedure per gli interventi sostitutivi, per il caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, l'esercizio del diritto di prelazione e le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità immobiliari riparate o ricostruite.

Art. 27.

(Sistemazione idrogeologica)

Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrose, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastroso, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e d'intesa con le regioni Basilicata e Campania, predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un programma coordinato di interventi da attuarsi o finanziarsi ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 28.

(Aree da destinare agli impianti industriali)

Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con riferimento alle zone disastrose che ne siano prive, aree da destinare agli insediamenti di impianti industriali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro delle partecipazioni statali sottopongono al CIPE, entro il 31 dicembre 1981, un programma delle società finanziarie a prevalente partecipazione pubblica per investimenti industriali di piccole e medie dimensioni nel settore manifatturiero, nonché in impianti interaziendali per la valorizzazione, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli locali e in iniziative per la commercializzazione dei prodotti stessi, in complessi di servizi di ambito sovracomunale per la promozione dello sviluppo agricolo zootecnico, da realizzare nelle aree di cui al primo comma, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 della presente legge ad esse assegnate per tali investimenti.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e servizi di impianti industriali, le regioni si avvalgono della Cassa per il Mezzogiorno che vi provvede con le modalità previste dal precedente articolo 14.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali del settore manifatturiero, non sostitutivi di stabilimenti preesistenti nelle aree del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ammesse alle agevolazioni previste dal precedente articolo 20, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, per il contributo in conto capitale.

Il contributo in conto capitale, per le iniziative di cui al presente articolo, è pari al 60 per cento degli investimenti fissi per la quota fino a 7 miliardi, al 50 per cento per la successiva quota fino a 30 miliardi.

Per le iniziative di cui ai commi precedenti le domande sono presentate, entro il 31 dicembre 1981, agli Istituti di credito a medio termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dai benefici concessi previa diffida all'interessato.

Art. 29.

*(Aree da destinare all'esercizio
del commercio e dell'artigianato)*

I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 25 le nuove aree da destinare all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distribuzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone al CIPE, entro il 31 dicembre 1981, un programma

della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al primo comma. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 22.

I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e dell'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

TITOLO V

PROGETTI SPECIALI REGIONALI

Art. 30.

(Definizione dei progetti)

Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla definizione di progetti speciali regionali distintamente per lo sviluppo delle aree interne e per il risanamento e la riqualificazione dei centri urbani più densamente popolati dell'area napoletana e di quella salernitana. Tali progetti hanno ad oggetto complessi coordinati di azioni operative e gestionali, avvalendosi di norma degli organi tecnici delle amministrazioni dello Stato, dell'attività progettuale della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati,

nonchè di convenzioni con professionisti singoli od associati ed istituti universitari e scientifici.

Ove i progetti di cui al precedente comma non siano predisposti dalle regioni entro il 31 dicembre 1981, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

Art. 31.

(Definizione degli accordi di programma)

In relazione alle risultanze dei progetti speciali regionali, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuove, tra i soggetti pubblici, che per competenza istituzionale o in funzione della esecuzione e gestione degli interventi sono interessati all'attuazione del progetto, la conclusione dell'accordo di programma di cui al successivo articolo 32.

Concluso l'accordo, il progetto speciale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è approvato dal CIPE che assegna le relative risorse finanziarie.

Anche prima della conclusione dell'accordo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può proporre al CIPE, su richiesta della regione interessata, determinazioni sul finanziamento di spese straordinarie e urgenti connesse alla realizzazione del progetto e autorizzare in via provvisoria, in coerenza con le previsioni del progetto stesso, l'esecuzione di singole opere o interventi.

Art. 32.

(Contenuto dell'accordo di programma)

L'accordo di programma ha per oggetto l'attuazione dei progetti speciali regionali. Esso realizza, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione dei progetti stessi; individua i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi; determina le modalità e i tempi di attuazione e finanziamento; stabilisce le modalità di successiva gestio-

ne delle opere, che potrà essere affidata anche a Consorzi tra enti locali a tal fine costituiti.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, di attività amministrative o negoziali necessarie alla realizzazione dei progetti.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitraggio e ipotesi di interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

Per le opere il cui progetto di massima risulti già predisposto all'atto della conclusione dell'accordo, quest'ultimo realizza le intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'atto di approvazione del progetto sostituisce, relativamente alle parti dell'accordo, l'accertamento di conformità di cui all'articolo 81 medesimo, i pareri e i nulla osta di cui al successivo articolo 82 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le autorizzazioni edilizie.

Art. 33.

(Interventi sostitutivi)

In caso di inadempienza agli impegni assunti nell'accordo di programma da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi in termini previsti dalla legge o dall'accordo, o risultanti dalla natura degli interventi, la regione promuove o dispone, in conformità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

In caso di inadempienza o di adozione di provvedimenti difformi dall'accordo da parte di enti o soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la sospensione dei finanziamenti ai soggetti inadempienti e, salva l'adozione da parte dell'amministrazione vigilante di provvedimenti sostitutivi nei confronti dei soggetti stessi, proporre al CIPE la modifica parziale dell'accordo di programma.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ove ciò non sia possibile, ovvero nel caso in cui l'accordo non si concluda, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, che adotta ogni opportuna determinazione.

Art. 34.

(Finanziamento dei progetti speciali)

Al finanziamento dei progetti speciali regionali, di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i fondi ed i finanziamenti comunitari, nonché con il ricavato di prestiti esteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 35.

(Controlli)

Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Art. 36.

*(Piani di ricostruzione dei comuni
danneggiati dal terremoto)*

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 che, pur non essendo obbligati, adottino un piano di ricostruzione.

I piani regolatori e i programmi di fabbricazione, nonché le loro varianti, adottati dai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati con le modalità e le procedure previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 25.

Art. 37.

*(Autorizzazione ai lavori
per l'agibilità degli edifici)*

Per tutti gli interventi intesi a conseguire l'agibilità degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9 lettere a) e b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Per gli interventi di cui al primo e secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nelle zone dichiarate sismiche l'autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti, è rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, entro 30 giorni dalla data di notifica del preavviso scritto di cui all'articolo 17 della citata legge.

Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende accordata, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in caso di violazione delle norme stabilite per la costruzione in zone sismiche.

Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere, oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 6 della presente legge.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 25 della presente legge per gli strumenti urbanistici in generale.

Le spese per l'elaborazione dei piani di recupero sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 2.

Art. 38.

(Intese Stato-Regioni)

Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 31.

Art. 39.

(Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale)

I lavori per il ripristino od il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 40.

(Procedure di aggiudicazione dei lavori)

Per l'aggiudicazione dei lavori in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso dei lavori, la pubblicazione prescritta dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituita, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni, sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Nel caso di lavoro di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 41.

(Regioni e Comuni)

Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, le regioni Basilicata e Campania, i comuni e le comunità montane, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di tecnici qualificati, per il tempo strettamente necessario.

I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per gli esami degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.

Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto alla Regione il riesame del provvedimento.

Per lo svolgimento dei compiti ad esse affidati dalla presente legge, ciascuna regione può istituire un comitato tecnico scientifico, formato da funzionari e da esperti qualificati in numero complessivamente non superiore a nove e possono avvalersi di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni.

Le spese occorrenti per la redazione di tutti gli strumenti urbanistici finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge fanno carico alle assegnazioni disposte a questo fine ai sensi del precedente articolo 2.

I comuni possono avvalersi, per la redazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma, dell'opera di liberi professionisti singoli o associati.

Per l'assistenza tecnica di cui alla lettera b) del precedente articolo 5, potrà essere previsto l'apporto di tecnici di comuni, province e regioni sulla base di criteri e direttive generali emanate dalle regioni Basilicata e Campania.

Art. 42.

(Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate)

Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali delle Forze armate in aspet-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

Per i medesimi fini il Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 43.

(Segreteria del CIPE)

Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44.

(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL)

Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve

tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dall'Ente stesso, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la ricostruzione di edifici per uffici pubblici e socio-sanitari nei comuni indicati negli elenchi allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

Art. 45.

(Ripristino e sviluppo degli impianti sportivi)

Per provvedere alle opere di ripristino e sviluppo degli impianti sportivi, il CIPE assegna, in base ad apposito programma, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le somme necessarie, a valere sul fondo di cui al precedente articolo 2 della presente legge.

Art. 46.

(Contributi per la riparazione di immobili d'interesse culturale)

Ai proprietari di immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiati per effetto del terremoto del novembre 1980, è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la riparazione dell'immobile.

Il relativo progetto e l'importo del contributo deve essere approvato con provvedimento del Ministro dei beni culturali e ambientali. Quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 47.

(Interventi delle Partecipazioni statali, della GEPI e della Cassa per il Mezzogiorno)

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le regioni interessate, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi delle aziende a partecipazione statale, delle aziende collegate alla Cassa per il Mezzogiorno nonché della GEPI volte a realizzare nuove iniziative nel settore manifatturiero e dei servizi nelle regioni Basilicata e Campania nonché a consentire il risanamento e la ripresa produttiva delle aziende in crisi.

Gli interventi della GEPI possono avere ad oggetto anche la promozione di attività sostitutive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi.

Il CIPE in sede di approvazione del programma determina l'entità delle agevolazioni e dei contributi applicabili ai singoli interventi entro i limiti massimi fissati dal precedente articolo 28.

La Cassa del Mezzogiorno provvede alla progettazione ed attuazione di tutte le opere e servizi necessari agli insediamenti produttivi, con le modalità previste dal precedente articolo 14.

Art. 48.

(Interventi della Cassa depositi e prestiti)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituiti dai seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le regioni Basilicata e Campania;

a) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dei piani di ricostruzione dei comuni indicati nell'elenco allegato A del citato decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

b) per la ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal terremoto del novembre 1980;

c) per l'avvio di un programma di risanamento urbano del comune di Napoli, uti-

lizzando anche le procedure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)*, riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Per le finalità di cui alla lettera *b)* del precedente primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale di prestiti che la stessa è abilitata a stipulare nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ».

Art. 49.

(Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale)

Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 è valido purchè la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non sia inferiore ad un quarto di quella prescritta.

Art. 50.

(Disposizioni per gli alunni)

Per l'anno scolastico 1980-81, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto l'iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-81, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo. Per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

Art. 51.

(Assegnazioni provvisorie di sede)

Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980.

Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982; nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spet-

tante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.

Art. 52.

(Istituzione dell'Università della Basilicata)

Allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale, e alla rinascita economica della Basilicata è istituita l'Università statale della Basilicata, con sede in Potenza.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo ultimo comma, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei corsi di laurea da attivare gradualmente, in ogni caso entro un triennio dalla emanazione del decreto delegato, in relazione alla disponibilità delle strutture e delle attrezzature scientifiche necessarie; delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale all'Università della Basilicata. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonchè sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

b) previsione della costituzione del comitato tecnico amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori di ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti di ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università della Basilicata è previsto, per l'anno finanziario 1981, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento e all'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari della Università della Basilicata, valutato in lire 15.000 milioni per gli anni finanziari 1981 e 1982 si provvede, quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1981, e quanto a lire 13.000 milioni per il biennio 1981-82 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

Le norme delegate di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari.

Art. 53.

(Istituzione della facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno)

A decorrere dall'anno accademico 1981-82 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare co-

me corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'Ordinamento didattico universitario.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-82.

I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 11 luglio 1980, n. 312. Qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del Consiglio di facoltà, le relative attribuzioni saranno esercitate da un Comitato ordinatore costituito da tre membri e di cui faranno parte i professori di ruolo trasferiti ai sensi del precedente comma integrato da membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 54.

(Disposizioni per le liste elettorali)

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dello stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nel-

l'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate fino al 36° giorno antecedente a quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che dovessero aver luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le liste ricompile verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi cinque giorni la commissione elettorale mandamentale provvederà all'esame ed all'approvazione delle liste.

Art. 55.

(Disposizioni per l'elettorato attivo)

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli elenchi allegati *A* e *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, che nei giorni delle consultazioni che non interessino esclusivamente il corpo elettorale del comune di iscrizione si trovino fuori di quest'ultimo, sono ammessi a votare in quello in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato articolo 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori di cui al secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di un'attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle ope-

re di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 56.

(Rinnovazione dei consigli comunali)

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni indicati negli elenchi allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, per scadenza del quinquennio di carica o perchè i rispettivi comuni sono retti da gestione commissariale, saranno indette dai prefetti, a norma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro 90 giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi nel territorio dei comuni stessi.

Art. 57.

(Pubblicità turistica all'estero)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con i presidenti delle regioni Basilicata e Campania, provvede, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 4 miliardi di lire.

Art. 58.

*(Potenziamento
dell'Istituto geografico militare)*

Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze d'organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti, sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicando apposito concorso.

Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Art. 59.

(Relazione al Parlamento)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce semestralmente al Parlamento sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine, le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

Art. 60.

(Convenzione per la definizione dell'assetto territoriale)

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, è autorizzato a stipulare convenzioni che abbiano per oggetto indagini, studi ed elaborazioni di elementi tecnici comunque rilevanti per la definizione delle linee di assetto territoriale secondo il disposto del già citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le convenzioni sono stipulate dal Ministro dei lavori pubblici previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che sostituisce ogni altro parere previsto dalle disposizioni vigenti.

La spesa relativa nel limite massimo di quattro miliardi è a carico del fondo di cui al precedente articolo 2.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 61.

(Acquisto di immobili)

Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto, e, nel caso di acquisto di terreni, ove, entro lo stesso termine, non venga ultimata la costruzione.

Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni

dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Art. 62.

(Esenzione da imposte e tasse)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 63.

(Agevolazioni in materia di indennizzi)

Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 64.

(Limiti alla cumulabilità)

Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detrae il 25 per cento del contributo eventualmente ricevuto ai sensi dell'artico-

lo 3, lettera *d*) del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

L'assegnazione in proprietà di alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 6.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO

Art. 65.

*(Disposizioni di collegamento con l'attività
del Commissario)*

Allo scadere della gestione commissariale di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il Commissario rende il conto della propria gestione fino alla predetta scadenza.

Il completamento e la messa a punto dei programmi di prefabbricazione e di ogni altro atto di impegno del Commissario, gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti o comunque inerenti alla gestione anzidetta, saranno affidati ad apposito organo amministrativo straordinario che opererà fino al 31 dicembre 1981.

Detto organo — cui sarà preposto un dirigente generale dell'Amministrazione dello Stato e che subentra al Commissario nella amministrazione del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato al precedente primo comma — avrà sede in Napoli e sarà dotato, limitatamente alle procedure per gli adempimenti di cui al primo comma, dei poteri in deroga già conferiti al Commissario; esso avrà alle proprie dipendenze i due Uffici speciali istituiti dal Commissario e potrà avvalersi della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli Uffici statali siti nelle due regioni interessate, e curerà ogni opportuno collegamento e utili intese con le due regioni anche per quel che attie-

ne ai programmi di intervento in corso di realizzazione.

L'organo straordinario si doterà di apposito Comitato consultivo tecnico amministrativo e si avvarrà dell'opera di personale comandato, remunerato come già previsto per la gestione del Commissario.

Alla cessazione dell'attività dell'organo straordinario, la disponibilità esistente sul fondo di cui al precedente terzo comma viene versata — nelle more della definitiva rendicontazione — all'entrata dello Stato per essere iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli adempimenti rimasti in sospeso che saranno definiti dai prefetti dei due capoluoghi di regione, secondo le rispettive competenze territoriali.

I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono trasferiti in proprietà alle regioni Basilicata e Campania, a seconda del territorio sul quale sono stati installati, fatta eccezione per le case mobili e le *roulottes* ed ogni altro materiale mobile che restano assegnati al Ministero dell'interno per esigenze della protezione civile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 66.

(Prestiti esteri)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 2.

Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di am-

mortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 67.

(Copertura finanziaria)

Per l'anno 1981 lo stanziamento, da iscrivere al fondo indiviso di cui al precedente articolo 2, resta determinato in lire 2.400 miliardi e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi lo stanziamento sarà determinato in sede di legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.